

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 879

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata RUOCCO

Modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Presentata il 5 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’obiettivo primario della presente proposta di legge è quello di ampliare la platea dei beneficiari del regime tributario semplificato disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, più noto come « regime forfetario », affinché esso divenga il sistema di tassazione ordinario per tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni il cui volume di ricavi sia inferiore a una determinata soglia annuale. Concepito in origine come uno strumento agevolativo per tutte le micro-attività imprenditoriali caratterizzate dall’impiego pressoché esclusivo del lavoro del titolare e da ridotte dotazioni di beni strumentali, il regime in questione, anche in una prospettiva di semplificazione, ha sostituito i regimi agevolati preesistenti. Tuttavia nel corso degli anni, nonostante le modifiche apportate, si è avvertita l’esigenza di estendere il beneficio della

tassazione sostitutiva e forfetaria anche ad altri contribuenti, elevando la misura dei parametri e rendendo più flessibili i criteri per l’accesso e il mantenimento di tale regime. A tal fine, con la presente proposta di legge, mediante la sostituzione dell’allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono modificati alcuni valori soglia dei ricavi o compensi e alcuni coefficienti di redditività ivi previsti. La disciplina viene inoltre razionalizzata ai fini di una migliore fruibilità dell’agevolazione, prevenendo la cessazione dell’applicazione del regime soltanto in caso di superamento della soglia di ricavi per due periodi d’imposta consecutivi, tenendo conto di un margine di tolleranza. Si è proceduto, inoltre, a differenziare l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai contribuenti nei primi cinque esercizi di attività rispetto alle attività di più lunga durata. Sono state aggiunte disposizioni volte a garantire la trac-

ciabilità dei pagamenti; è stata prescritta l'adozione di idonei mezzi per rendere nota alle controparti l'utilizzazione di questo regime tributario da parte del contribuente; sono state introdotte misure volte a prevenire condotte evasive ed elusive. È previsto che l'imposta sostitutiva si applichi per i primi cinque anni di operatività con l'aliquota del 5 per cento, che sale al 15 per cento negli anni successivi. L'adozione di regimi speciali di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a favore delle piccole imprese e dei professionisti aventi un fatturato annuo inferiore a una determinata soglia, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione delle ordinarie disposizioni in materia, è obiettivo riconosciuto anche dai principali Stati dell'Unione europea, che hanno introdotto franchigie di questo tipo. I principali vantaggi garantiti dal regime dei contribuenti minimi, quali l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali e l'esclusione dall'IVA, comportano non solo la drastica riduzione dei costi amministrativi per le imprese ma anche benefici speculari per

le finanze pubbliche, derivanti dall'impossibilità, per i soggetti aderenti, di procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti nonché a deduzioni o detrazioni ai fini delle imposte sui redditi e, in generale, da minori rischi di errori e frodi, con conseguente possibilità di concentrare l'attenzione dell'amministrazione finanziaria su controlli più mirati e produttivi. Oltre all'ampliamento del novero dei beneficiari, la proposta di legge mira altresì ad accrescere la funzionalità e l'accessibilità del regime dei contribuenti minimi, sia nella versione generale destinata alla generalità dei micro imprenditori e professionisti sia in quella più agevolata finalizzata a sollecitare le nuove iniziative intraprese, recependo talune indicazioni operative contenute nei documenti di prassi redatti dall'Agenzia delle entrate. Per finalità di contrasto dell'evasione fiscale è stabilito, inoltre, a carico dei beneficiari di questo regime speciale l'obbligo di rendere nota l'adesione al regime forfetario semplificato con mezzi idonei, quali ad esempio l'inserimento di tale indicazione nella denominazione sociale e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54:

1) alla lettera *b*), le parole: « euro 5.000 lordi » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10.000 lordi »;

2) alla lettera *c*), la parole: « 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro »;

b) il comma 71 è sostituito dal seguente:

« 71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione qualora venga meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifichi taluna delle fattispecie indicate al comma 57 e tale situazione perduri per due periodi d'imposta consecutivi »;

c) al comma 73, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »;

d) dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:

« 89-*bis*. Per favorire la costituzione di nuove imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione, avente inizio in un periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regime di cui ai commi da 54 a 89, ricorrendo le condizioni ivi previste, si applica con l'aliquota dell'imposta

sostitutiva di cui al comma 64 ridotta al 5 per cento.

89-ter. L'aliquota ridotta di cui al comma 89-*bis* si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

89-quater. Ai fini del comma 89-*bis*, sussiste nuova attività quando il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata, e la nuova attività non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente, salvi i casi in cui essa sia esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali o precedenti e siano utilizzati per il suo svolgimento beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non determina in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, anche se aventi lo stesso oggetto della nuova attività di cui al comma 89-*bis* ».

2. L'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato A annesso alla presente legge.

3. I soggetti che beneficiano del regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal presente articolo, comunicano alle controparti, con idonei mezzi, la loro adesione al regime medesimo.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in

3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro annui, mediante incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché dell'aliquota percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti di vendita, da attuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria per conseguire un maggior gettito pari all'importo di cui alla presente lettera;

b) entro il limite di spesa di 2.600 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2005, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 2)

« ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi (in euro)	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	50.000	40 per cento
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40 per cento
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40 per cento
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	50 per cento
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	30.000	80 per cento
6	Intermediari del commercio	46.1	30.000	60 per cento
7	Attività di servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	50.000	40 per cento
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	50.000	70 per cento
9	Altre attività economiche	(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)	40.000	70 per cento

PAGINA BIANCA



18PDL0019890